



## CITTA' DI BIELLA

**CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II - ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**CENTRO DI COSTO: TRIBUTI**

### **DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

N. 374 /TR DEL 15/05/2018

<b>OGGETTO:</b>	<b>I.C.I. - RICORSO PER CASSAZIONE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.408,67</b>
-----------------	--

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Premesso che, in data 19/10/2017, si è svolta davanti alla Corte di Cassazione l'udienza relativa al ricorso proposto dalla Banca d'Italia avverso la sentenza n. 52/36/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Torino, depositata il 10/05/2011;

Rilevato che con la sopracitata sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato respinto l'appello presentato dalla Banca d'Italia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella n. 20/2/09 del 16/03/2009, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso di Banca d'Italia avverso il provvedimento di rimborso ICI n. 95 del 24/05/2005 del Comune di Biella;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 11/06/2012, è stata affidata la difesa e la rappresentanza del Comune nel giudizio di fronte alla Corte di Cassazione all'Avv. Simone Trivelli con studio in Roma, Via Flaminia 216 e con determinazione n. 562/TR del 15/06/2012 è stato assunto l'impegno di spesa per l'incarico di cui sopra;

Richiamate le osservazioni trasmesse dal Responsabile del servizio di Ragioneria interpellato in data 11/05/2018 di seguito esposte:

- il Comune di Biella ha partecipato alla sperimentazione contabile e pertanto ha dovuto, con il rendiconto 2012 e 2013, anticipare l'adozione dei principi contabili armonizzati in un panorama normativo e dottrinale in continuo mutamento;
- detta obbligazione giuridica doveva trovare reimputazione per esigibilità nell'esercizio contabile in cui la medesima fosse ritenuta in scadenza;
- per mera svista contabile, data l'ingente mole documentale, tale posta è stata mantenuta a residuo assimilandola ad un debito ancorchè non contabilmente scaduta;
- a tale attività si è posto rimedio con il rendiconto 2017, facendo confluire tale residuo nell'avanzo a natura accantonata, assimilando detta spesa ad un onere futuro, certo nel quantum ma non nell'an, al fine di impedire un'imputazione a residuo di una posta contabile potenzialmente esigibile nell'esercizio 2018 o successivo;
- l'applicazione dell'avanzo a natura accantonata è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale che con proprio atto autonomo, verificatosi il rischio coperto dall'accantonamento, andrà ad attingere alle necessarie somme accantonate per imputarle nell'esercizio in cui l'obbligazione divenga esigibile;
- all'Ente è pervenuta richiesta documentale di tale spesa e tale obbligazione è esigibile nell'esercizio 2018 con il manifestarsi del rischio coperto da accantonamento;
- nelle more della richiamata variazione di bilancio, essendo il budget finanziario autorizzatorio del settore determinante capiente a dar immediatamente corso alla soddisfazione del rischio in precedenza palesato e coperto con accantonamento da parte dell'Ente, il medesimo è chiamato a destinare contabilmente parte di esso a detta spesa;

Ritenuto di provvedere all'impegno della spesa necessaria per le prestazioni professionali del professionista di cui sopra;

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 98 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso

### **D E T E R M I N A**

- 1) di impegnare la somma di Euro 5.408,67, quali spese legali in materia di I.C.I. relativamente al ricorso di cui in premessa, a favore dell'Avv. Simone Trivelli con studio in Roma, Via Flaminia 216;
- 2) di imputare la spesa al capitolo 103010415250, Centro di Costo 0473 CGU 1331 fattore S0001331, cod. V liv. U.1.03.02.99.002, del Bilancio 2018;
- 3) di dichiarare ed attestare:
  - di avere rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 168/2004, convertito con modificazioni nella legge n. 191/2004, all'adozione della presente determinazione non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;
  - di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, delle procedure relative al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al comma 2, articolo 7, del D.L. 52/2012, come convertito con modificazioni dalla L. 94/2012;
  - che la presente fattispecie esula dall'ambito di applicazione della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Biella, 15/05/2018

Il responsabile del procedimento  
D.ssa Clara GIOELI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
D.ssa Angelina FATONE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n.1434/2018)  
Biella, 16/05/2018

IL VICE RAGIONIERE CAPO  
Dr. Daniele LANZA